

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

ARREDI U.O.T. Municipio XII - CIG 7691425CB0

ART.1 OGGETTO DELLA GARA

Il presente capitolato disciplina l'affidamento della fornitura e posa in opera degli arredi e la sostituzione, elencati all'allegato 1) e meglio specificati nel "Capitolato Tecnico", occorrenti alla direzione tecnica del Municipio Roma XII.

ART. 2 DURATA DELL'OFFERTA E VALIDITÀ DELLE OFFERTE ECONOMICHE

L'appalto decorre dal momento dell'affidamento fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa di € 36.885,25 oltre IVA al 22% pari ad € 8.114,75 per un totale di € 45.000,00,

Oneri di sicurezza pari a zero.

Periodo minimo durante il quale l'offerta è vincolante alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell'offerta fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima.

ART. 3 MOTIVI DI ESCLUSIONE

Costituiscono motivo di esclusione le condizioni indicate all'art. 80 del D.lgs 50 del 18.4.2016

ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE (ART. 83 D.LGS. 50/2016)

a) Requisiti professionali

- a 1) Iscrizione - ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente e che nel registro delle imprese non risulti iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia,

b) Capacità economica e finanziaria:

Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2015/2016/2017) un fatturato specifico medio annuo (ai sensi dell'art. 83, comma 5 D.lgs 50/2016) per forniture analoghe al settore oggetto della gara non inferiore ad € 45.000,00;

c) Capacità tecnica:

Dichiarazione attestante l'elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi tre anni fino alla data di pubblicazione del presente avviso di gara nel settore oggetto della gara con la indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati delle stesse forniture.

ART. 5 ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Gli arredi oggetto di gara dovranno essere di prima qualità, privi di difetti e conformi alle caratteristiche tecniche ed alle norme indicate nel Capitolato Tecnico.

L'Amministrazione si riserva, per tutta la durata dell'appalto, di eseguire verifiche di conformità sugli arredi consegnati.

La consegna del materiale dovrà avvenire presso le scuole materne, elementari e medie degli Istituti Comprensivi di cui all'allegato 1), in base alle richieste inoltrate dal Municipio, nel plesso e nel locale indicato

dal Referente della Sede di Destinazione. Tale locale potrebbe non essere situato al pian terreno dell'edificio e questo non comporterà aggravio per l'Amministrazione.

L'affidatario dovrà provvedere alla raccolta e trasferimento degli arredi e complementi fuori uso e/o dismessi presso le discariche autorizzate con la massima sollecitudine, correttezza e diligenza.

Sono a carico esclusivo della ditta aggiudicataria:

- tutte le spese inerenti la fornitura e posa in opera dei beni oggetto dell'appalto nonché le spese relative a: imballo, trasporto, scarico, carico, movimentazione. È onere del Fornitore provvedere al montaggio del prodotto, qualora necessario, da eseguire a perfetta regola d'arte. Pertanto, è a cura del Fornitore disporre di idonea ferramenta (sistemi di ancoraggio, viti, bulloni, etc.) tali da garantire il fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza;
- la rimozione e lo smaltimento degli imballaggi al termine delle operazioni di consegna;
- gli oneri connessi ai deterioramenti del materiale nel corso del trasporto e della consegna, oltre che per difetti di imballaggio;
- la raccolta ed il trasferimento degli arredi e complementi fuori uso e/o dismessi presso le discariche autorizzate.

Il Fornitore è tenuto a produrre una garanzia scritta conforme a quanto previsto all'allegato 1, paragrafo 3.3.1, del D.M. 11/01/2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare.

L'intervento del fornitore dovrà prevedere la sostituzione del bene. Nessun onere aggiuntivo sarà a carico dell'Amministrazione, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo prestazione della mano d'opera, i costi di viaggio, percorrenza chilometrica e relative trasferte, accesso a Zone Traffico Limitato, ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento, compresa la sostituzione di elementi o parti usurate.

La sostituzione del bene dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di sostituzione.

Il Fornitore non è tenuto alla sostituzione qualora i difetti del prodotto siano adducibili alle seguenti cause:

- ✓ uso improprio e manomissione;
- ✓ stoccaggio o uso in ambienti non conformi agli standard previsti per gli arredi;
- ✓ interventi di terzi non autorizzati o non conformi alle istruzioni;
- ✓ causa di forza maggiore.

ARTICOLO 6 - TERMINI DI CONSEGNA

Gli arredi dovranno essere consegnati presso la sede della Direzione Tecnica del Municipio XII – Via Donna Olimpia, 45 – 00152 Roma.

Referente per la sede di consegna è l'Architetto Francesca Cortese, Funzionario in servizio presso la Direzione U.O.T. del Municipio Roma XII.

Il Fornitore dovrà provvedere alla consegna degli arredi entro e non oltre 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi dall'affidamento della fornitura.

La data di consegna sarà attestata dal Documento di Trasporto (DDT). Nel caso di mancato rispetto delle tempistiche di consegna l'Amministrazione si riserva il diritto di applicare le penali come indicato al successivo art. 10 - Penalità.

Il Fornitore può richiedere la proroga del termine di consegna per cause di forza maggiore, debitamente comprovate da valida documentazione. In tal caso il Fornitore dovrà darne comunicazione scritta alla

Stazione Appaltante entro i tempi di consegna originari, indicando la nuova data di consegna della merce, che non potrà essere superiore ai 10 giorni rispetto ai tempi di consegna originari. Sarà facoltà della Stazione Appaltante accettare per iscritto le motivazioni addotte dal Fornitore ed i nuovi tempi di consegna dei prodotti. In mancanza, o per ritardo nella comunicazione, nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuale ritardo nella consegna da parte del Fornitore.

La consegna degli arredi deve essere eseguita a cura, rischio e spese del Fornitore.

Al fine di evitare disservizi, il Fornitore deve preventivamente verificare l'accessibilità dei propri mezzi, adibiti alla consegna, presso gli edifici scolastici destinatari dei prodotti richiesti, in termini di viabilità, eventuali permessi di transito, agibilità degli ingressi, etc.

E onere del fornitore ritirare tutti gli imballi a seguito della consegna degli arredi. Qualora fosse riscontrato il mancato ritiro degli imballi l'Amministrazione si riserva il diritto di applicare le penali come indicato al successivo art. 10 - Penalità.

In fase di consegna il Fornitore deve rilasciare al Referente della Sede di Consegna copia del Documento di Trasporto (DDT), che deve essere debitamente firmato, timbrato e datato dal Referente della Sede di Consegna.

Nel caso in cui la fornitura non dovesse risultare conforme alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, il referente del Sede di consegna, inoltrerà una segnalazione scritta alla stazione appaltante che provvederà a contattare il fornitore per eventuali sostituzioni degli arredi non conformi.

ART. 7 CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. In presenza di offerte economiche uguali si procederà all'aggiudicazione tramite sorteggio.

Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari si intende compresa e compensata ogni opera principale e provvisoria, comprese tutte quelle necessarie per garantire la sicurezza per tutti i lavoratori dell'Impresa Appaltatrice, così come previsto nel D. Lgs n. 81/2008 e s.m.e.i.

I prezzi offerti dalle Ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta convenienza, a tutto loro rischio, e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le medesime non abbiano tenuto conto.

La Ditta che si aggiudicherà la fornitura non potrà pertanto pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere per aumenti dei costi dei materiali, della manodopera, e qualsiasi altra sfavorevole circostanza che si verificasse dopo l'aggiudicazione stessa.

Il Municipio Roma XII si riserva la facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della fornitura per motivi di opportunità e convenienza, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

ART. 8 RESPONSABILE DEI SERVIZI

La Ditta aggiudicataria deve indicare, entro 10 giorni dall'affidamento della fornitura, un responsabile con funzioni di interfaccia verso l'Ufficio economato per le attività amministrative.

ART. 9 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà avvenire al termine di ciascuna fornitura.

Alla liquidazione di quanto spettante per la fornitura di cui sopra, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, entro 60 giorni, previa presentazione della fattura elettronica (corredata dalle bolle di consegna) previa verifica della regolarità contributiva relativa al DURC.

L'intestazione della fattura elettronica è la seguente:

- Municipio Roma XII
- Via Fabiola 14
- 00152 Roma
- P.I.01057861005
- C.F.02438750586
- Il codice ufficio (IPA) per la fatturazione elettronica è 0P6XPO

ART. 10 PENALITÀ

Eventuali disservizi relativi alla fornitura saranno contestati a mezzo Pec da parte dell'Ufficio Scuola alla Ditta, la quale dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione del problema e comunque entro cinque giorni lavorativi successivi alla contestazione. In caso di inadempimento, per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all'1% dell'importo complessivo del contratto fino ad un massimo del 10%. I crediti derivanti dall'applicazione delle penali saranno compensati con il corrispettivo dovuto a codesta Ditta per il servizio in questione.

Si precisa che la richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonerano in nessun caso codesta Ditta dall'adempimento dell'obbligazione e che lo scrivente Municipio si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.

ART. 11 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 12 DOCUMENTAZIONE

I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, i seguenti documenti e/o dichiarazioni del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, secondo i fac simili:

1. ***Dichiarazione sostitutiva*** del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma di- (fac simile **Allegato A**):

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, **comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), commi 2, 4 e 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.** Gli altri soggetti, indicati nel suddetto art. 80, comma 3 dovranno parimenti dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione di cui al citato articolo, potendo limitare tale dichiarazione alle sole ipotesi di cui all'art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2 e comma 5, lett. l) di detto articolo (**fac simile Allegato A1**).

La medesima dichiarazione, di cui al presente punto deve essere resa da parte dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (**fac simile Allegato A1**).

Ai sensi dell'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva specificando i relativi dati identificativi:

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

a tal fine il legale rappresentante dovrà dichiarare di aver proceduto alla preventiva acquisizione delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti sopra elencati, e di aver imposto agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni, prevedendone la periodica rinnovazione.

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del Codice citato, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, ovvero il concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, il concorrente non sarà escluso dalla presente procedura. Il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Ai sensi dell'art. 80, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna;

- essere in possesso dei requisiti professionali di cui all' art.4 lett. a)
- essere in possesso della capacità economica finanziaria di cui all' art. 4 lett.b);
- essere in possesso della capacità tecnica di cui all' art. 4 lett.c);
- conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le clausole delle presenti "Condizioni generali di fornitura"
- essere in possesso della firma digitale e di essere abilitato alla fatturazione elettronica;
- essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

2. Dichiarazione sostitutiva del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma (fac simile Allegato B):

- Dichiarazione antimafia (art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii);
- dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma da comprovare mediante produzione di copia dell'atto di procura, in ordine alla non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. del 2001, n. 165

- dichiarazione in merito al rispetto della normativa sul lavoro delle persone disabili;
 - dichiarazione degli estremi dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e regime fiscale di riferimento;
 - dichiarazione del Contratto Collettivo applicato;
- 3. Dichiarazione** sostitutiva del Durc, **Modello 45** debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto e **Indicazione**, ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010, di un conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. per consentire la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, come da allegato 4 (**fac simile allegato C**);
- 4.** dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma da comprovare mediante produzione di copia dell'atto di procura (**fac simile Allegato D**):
- di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio **2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018**;
 - di essere a conoscenza, in relazione al “Protocollo di integrità” che *“Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”*;
- 5. Copia del suddetto “Protocollo di integrità”** di Roma Capitale debitamente sottoscritta, su ogni pagina, del titolare o del legale rappresentante o di altra persona munita di specifici poteri di firma (**Allegato E**);
- 6.** Al fine di consentire all'Amministrazione di effettuare le comunicazioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti dovranno indicare un indirizzo PEC; la mancata indicazione dell'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) comporta l'esonero della responsabilità della stazione appaltante per la mancata tempestività o il mancato recapito delle “comunicazioni”;
- 7. dichiarazione per Offerta economica** che il concorrente
- a. ha valutato tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo, le condizioni contrattuali che possano influire sull'esecuzione del servizio, ed il costo della copertura dei rischi mediante sottoscrizione di polizza assicurativa;
 - b. considera i prezzi medesimi, nel loro complesso, congrui e remunerativi e tali, quindi, da consentire la propria offerta (**Allegato F**);
- 8. Offerta economica (allegato 1: elenco arredi scolastici);**
- 9.** copia di un documento in corso di validità di identità del/i dichiarante/i.

* * *

Soccorso istruttorio: ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/16, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a tre giorni, perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Garanzie per la partecipazione alla procedura: L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento dell'importo a base di gara pari ad € 737,70 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/16 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salva la possibilità per l'amministrazione di richiedere un termine di validità maggiore .

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, possono essere ridotti nei casi previsti dal comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs. 50/16.

L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D. Lgs. 50/16 qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Garanzie definitive: L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/16, per la garanzia provvisoria; Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel

caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è svincolata al termine della fornitura a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione della fornitura.

Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445 ed indicare espressamente – a pena di esclusione – che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

I rapporti contrattuali saranno regolati ai sensi dell'art. 17, ultimo alinea, del R.D. 18.11.1923, n. 2440. Il contratto dovrà essere sottoscritto digitalmente ai sensi della Legge 21 febbraio 2014 n. 9.

Le presenti Condizioni particolari di contratto, sono supplementari e, in caso di contrasto, prevalenti sulle condizioni generali di contratto nel relativo Bando del Mercato Elettronico della P.A., pertanto tutto quanto non previsto all'interno delle presenti condizioni generali di fornitura verrà disciplinato secondo quanto previsto nella documentazione relativa al Bando Arredi 104.

ART. 13 MOTIVI DI ESCLUSIONE.

Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, saranno esclusi i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente documento e per quanto in esso non regolamentato, nelle "Condizioni Generali di Contratto" dei relativi Bandi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- offerte al rialzo e/o che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali;

ART. 14 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DELLA P.A.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose e locali tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle forniture oggetto del

presente contratto e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Di conseguenza è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere Roma Capitale sollevata ed indenne contro azioni legali derivanti da pretese e/o addebiti e/o richieste risarcitorie avanzate da terzi danneggiati a qualsiasi titolo a causa di fatti e/o atti ascrivibili alla ditta affidataria o al personale di cui la ditta risponda per legge e relativi al presente contratto.

Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne la scrivente Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti dell'Amministrazione stessa per danni derivanti dai vizi dei beni o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

La ditta appaltatrice sarà comunque tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni previste nella presente R.D.O., ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall'Amministrazione stessa.

La presente richiesta non impegna in alcun modo questa Amministrazione a concludere il contratto di servizio nei confronti delle Ditte invitate a partecipare, fino all'approvazione degli atti formali.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti/organismi sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di gara e dell'eventuale successiva stipula e gestione formale del contratto.

Il conferimento di tali dati, compresi quelli "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 196/2003, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

I dati forniti saranno comunicati ad altre strutture interne all'Amministrazione Capitolina, per le attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante di Roma Capitale. Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Municipio Roma XII. In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9 e 8 del suddetto D. Lgs. n. 196/2003.

* * *

Il responsabile unico del procedimento è la P.R. Carla Bolognini dell'Ufficio Coordinamento Servizi Educativi e scolastici del Municipio Roma XII.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Architetto Francesca Cortese, Funzionario in servizio presso la Direzione U.O.T. del Municipio Roma XII.

Per ulteriori chiarimenti, rivolgersi all'Ufficio Acquisti e Forniture del Municipio – tel. 06 696 16 383 - tiziana.quintiliani@comune.roma.it